



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 18/05/2009

TRIBUNALE DI RIMINI R.G. N. 2554/07 (OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IN DATA 13.03.2007) E PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 02.05.2007.

L'anno duemilanove, il giorno diciotto, del mese di maggio, alle ore 12:00 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	P
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 8

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

Parere favorevole per la Regolarità Contabile

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia Rufer

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto Ingiuntivo n. 493/07 emesso in data 27.02.2007 e notificato al Comune di Cattolica il 13.03.2007 il Tribunale di Rimini ha intimato il pagamento, entro 40 giorni dalla notifica, della complessiva somma di € 327.886,66, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo ed alle spese di lite, per un preteso credito vantato dalla società HERA S.P.A. relativamente al corrispettivo del servizio di depurazione delle acque effettuato dal Consorzio Intercomunale per il Risanamento della Valconca negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999; credito acquisito dapprima dalla società S.I.S. S.p.A. per effetto del conferimento in natura nel capitale sociale in data 24.05.1999 e poi da Hera s.p.a. a seguito della cessione del ramo d'azienda avvenuta in data 20.12.2002

- che con Deliberazione n. 54 del 11.04.2007 la Giunta comunale decideva di proporre opposizione al decreto entro il termine di legge al fine di far valere l'eccezione di prescrizione breve di 5 anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 n. 4 Codice Civile, conferendo l'incarico di patrocinio legale al Responsabile dell'Avvocatura Civica;

- che il Comune notificava pertanto in data 20.04.2007 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;

- che all'esito della prima udienza del 26.11.2007, il Tribunale respingeva l'istanza di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, dopodichè le parti precisavano le loro deduzioni ed eccezioni e la causa veniva rinviata all'udienza del 04.03.2010 per la precisazione delle conclusioni (ultima udienza);

- che la società opposta, nel costituirsi, oltre a contestare l'applicabilità al caso di specie della prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c., ha eccepito (producendo a corredo la relativa documentazione) l'avvenuta interruzione della stessa;

Considerato che all'esito di una trattativa intercorsa tra le parti è emerso che la controparte è disposta ad accettare, a titolo transattivo, l'importo di Euro 163.000,00 a tacitazione di ogni pretesa azionata con il procedimento giudiziale, da estinguersi con spese di lite compensate;

Ritenuto, sulla scorta dei pareri forniti che l'ipotesi transattiva sopra descritta (pagamento dell'importo di Euro 163.000,00) possa rappresentare un equo ed equilibrato punto di accordo con la controparte, garantendo gli interessi economici dell'Amministrazione a fronte del non trascurabile rischio di vedersi condannare per l'intero importo di € 327.886,66, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo (che già allo stato sarebbero quantificabili in € 20.000,00 circa) ed alle spese di lite;

Premesso ancora che tra le stesse parti pende procedimento arbitrale promosso dalla società HERA S.P.A. con atto notificato in data 02.05.2007 davanti a Collegio arbitrale costituito in data 27.02.2008 per pretesi crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di "*corrispettivi del servizio di trattamento delle acque di pioggia e parassite prestate negli anni 2004, 2005 e 2006, così come determinati e indicati nelle fatture n. 8459/05 di € 252.875,21, n. 37169/06 di € 376.778,60, n. 103335/06 di € 188.389,30 e n. 15231/07 di € 16.384,50*" (come da atto introduttivo del procedimento arbitrale) per un importo complessivo pari ad € 834.427,61, oltre ad interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;

- che le suddette pretese creditorie si fondano sugli obblighi contrattuali derivanti

dalla Convenzione sottoscritta con firme autenticate dal Notaio Colucci di Riccione in data 12.07.00-28.07.00-15.11.00, tra la Società Italiana Servizi s.p.a. (S.I.S. s.p.a.) da una parte ed i Comuni di Cattolica, di Misano Adriatico, di Mondaino, di Montegridolfo, di Montescudo, di Saludecio e di San Giovanni in Marignano dall'altra;

- che il Collegio arbitrale si è riunito otto volte ed il procedimento ha ultimato la fase istruttoria (che ha visto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio) ed è ora in fase conclusiva, con riunione fissata per il giorno 21.05.2009 per la precisazione delle conclusioni;

- che il CTU ha concluso le operazioni peritali depositando in data 02.02.2009 una relazione dalla quale risulterebbe una "stima" del quantitativo delle acque trattate dal soggetto gestore per il Comune di Cattolica negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008 sensibilmente inferiore ai quantitativi posti a base delle fatture;

Riscontrato che all'esito di una trattativa intercorsa tra le parti è emerso che la controparte è disposta ad accettare, a titolo transattivo, l'importo di Euro 554.000,00 a tacitazione di ogni pretesa azionata con il procedimento arbitrale, da estinguersi con spese compensate, salvo il rimborso al Comune delle somme dovute quale compenso agli arbitri ed al CTP sino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (oltre ad Iva se ed in quanto dovuta);

Appurato alla luce anche dei pareri e delle relazioni degli uffici che l'ipotesi transattiva sopra descritta (pagamento dell'importo di Euro 554.000,00) possa rappresentare allo stato attuale un equo ed equilibrato punto di accordo con la controparte, garantendo gli interessi economici dell'Amministrazione a fronte del non trascurabile rischio di vedersi condannare per un importo maggiore (tenuto conto in particolare della richiesta di interessi), oltre alla possibile condanna (anche se parziale) delle spese di arbitrato;

Considerato inoltre che tra le stesse parti sono ancora sospese le seguenti pendenze:

- a) fattura n. 208000017873 del 11/03/2008 dell'importo di € 47.818,10 per il servizio di trattamento acque parassite per l'anno 2007;
- b) corrispettivo per l'utilizzo dell'Immobile, denominato Palazzina Acquedotto, per l'anno 2008, quantificabile nell'importo di € 25.000,00 (oltre a IVA se ed in quanto dovuta);

- che le parti, per effetto delle suindicate reciproche concessioni, sono disposte a riconoscere che la somma dovuta dal Comune di Cattolica in favore della società HERA S.p.A. ammonta complessivamente a € 764.818,10;

- ancora che la società Hera s.p.a. è interessata all'acquisto dell'immobile sito in Comune di Cattolica via Indipendenza, snc, di proprietà del Comune di Cattolica e costituito da:

- a) Fabbricato da cielo a terra, di piani due fuori terra, denominato Palazzina Acquedotto, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Cattolica al foglio 6, mappale 1140 sub 6 cat. E/9, avente attualmente la seguente destinazione d'uso: uffici;
- b) Terreno di pertinenza di mq 1250 circa, da stralciarsi dall'area urbana individuata al catasto fabbricati del Comune di Cattolica al foglio 6, mappale 1140, sub 7, come specificato nella planimetria allegata, area attualmente in proprietà della società Romagna Acque S.p.A.;

- che l'immobile predetto rientra nel Piano delle alienazioni del patrimonio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21.04.2009;

- che secondo quanto previsto dal Regolamento comunale delle alienazioni dei beni immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 05.10.2006, l'immobile può essere venduto direttamente alla società Hera s.p.a. in quanto società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici, o di pubblico interesse, (art. 14, comma 1, lett. e), inoltre ai sensi del comma 2 tali società, in sede di acquisto, devono assumere l'impegno, con espressa previsione contrattuale, di destinare il bene a finalità istituzionali e di non alienare il bene acquistato per un periodo di cinque anni dalla stipula del contratto;

- che il valore di mercato dell'immobile sopra detto, come risultante dalla Relazione di stima dell'Ing. Giuseppe Lazzari, depositata agli atti, è stabilito in € 840.000,00 ;

- che pertanto il debito complessivamente gravante sul Comune nei confronti di Hera s.p.a. in relazione alle poste sopra indicate (€ 764.818,10) potrebbe essere estinto, a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento, con la cessione ed il trasferimento della proprietà dell'immobile predetto;

Vista la disposizione del Sindaco datata 13.05.2009, Prot. n. 13753, che individua, nel Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per il superamento del contenzioso di cui trattasi, in atti depositato;

Viste le relazioni rilasciate ai sensi della suddetta disposizione sindacale, rispettivamente a firma dell'Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica (legale incaricato), Prot. Uff. Legale n. 28 del 14.05.2009, che dopo aver descritto lo stato e le prospettive del procedimento arbitrale, ipotizza le condizioni per una possibile soluzione transattiva della controversia evidenziando gli aspetti a favore della stessa, e l'analoga relazione, in atti, a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari, che valuta positivamente gli aspetti economico finanziari, licenziando senza riserve l'accordo transattivo allegato;

Vista altresì la relazione tecnica del Responsabile del procedimento datata 15.05.2009 Prot. n. 14030, in atti, attraverso la quale, lo stesso, evidenzia gli aspetti tecnici inerenti il fenomeno delle acque parassite, verificando quanto riportato dal C.T.U. nella sua perizia tecnica;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Considerato che in questo caso oltre a prendere in considerazione procedimenti giudiziari pendenti, si debba valutare in merito ad una complessa operazione transattiva che prevede la cessione della proprietà di un immobile comunale, richiedente in quanto tale la precisa individuazione della controparte e che allo stato attuale, tale soluzione possa ritenersi quella più vantaggiosa per questo comune;

Viste le relazioni del dirigente del settore 2 e del dirigente del settore 1 (allegato 1 e allegato 2);

Ritenuto pertanto doveroso ed opportuno in attuazione, dei principi su menzionati,

redigere la presente Deliberazione senza *omissis* dei dati personali;

Visto l'allegato schema di atto transattivo;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto, facendo propria la premessa, i pareri e le relazione ivi richiamate (allegato A);

2) di riservare al competente Dirigente, individuato con disposizione del Sindaco del 13.05.2009, Prot. n. 13753, la sottoscrizione dell'accordo e la stipula degli atti conseguenti;

3) di dare mandato al legale nominato dall'Amministrazione, una volta perfezionato l'accordo, di porre in essere i conseguenti adempimenti processuali.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi e unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19.05.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- patrimonio – bilancio – ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 19.05.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.05.2009 al 03.06.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli